



Studio Sarragioto

Dottori commercialisti * Revisori legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 01 del 10/01/2023



Novità in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari

Riferimenti normativi:

- Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022, pubblicata in G.U. del 29/12/2022 in vigore dal 01/01/2023), art. 1 commi 153-159.
- Art. 36 bis DPR 600/1973 e art. 54 bis DPR 633/1972.
- Art. 2 comma 2, e 3 bis D. Lgs. 462/1997.
- Circolare 1/E del 13/01/2023.

SINTESI: NOVITA' IN VIGORE DAL 01/01/2023 PER LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA' (AVVISI BONARI)

Le somme dovute dal contribuente a seguito del **controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021**, richieste con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge (01/01/2023), ovvero per le **quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 % (anziché il 10% ordinariamente applicabile)**, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate, o versate in ritardo. Inoltre, **indipendentemente dall'importo, la rateizzazione è consentita in un numero massimo di 20 rate trimestrali** (decade pertanto l'art. 3 bis D. Lgs. n. 462/1997 nella parte in cui prevedeva "un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori, a cinquemila euro").

* * *

Per ragioni di chiarezza, in seguito si analizzano separatamente i due diversi casi di definizione delle somme a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021 e di definizione agevolata delle rateizzazioni in corso.

A) DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AI PERIODI DI IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2019, 31/12/2020 E 31/12/2021



Ai sensi dell'art. 1 comma 153 L. n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) in caso di definizione di avvisi bonari relativi al controllo di dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, per i quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 01/01/2023 (data di entrata in vigore della suddetta Legge) ovvero che sono stati recapitati successivamente a tale data, possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con le sanzioni ridotte dal 10% al 3%. Ciò senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. Il pagamento delle somme – integralmente o a rate – deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis D.Lgs.462/1997.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

B) DEFINIZIONE AGEVOLATA DI RATEAZIONI DI AVVISI BONARI IN CORSO AL 01/01/2023

Ai sensi dell'art. 1 comma 155 L. n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) in caso di definizione di avvisi bonari già in corso di rateazione alla data del 01/01/2023, gli stessi possono essere definiti con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. La riduzione delle sanzioni, in questo caso, si applica anche per le rate residue delle comunicazioni definite anteriormente, in riferimento alle rate non ancora scadute. Le somme già versate, fino a concorrenza dei debiti definibili, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dallo stesso articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Anche in questo caso, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non si perfeziona e ritrovano vigore le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In questo contesto di favore dovrebbe – pur se è opportuno attendere indicazioni ufficiali – giocare l'articolo 15-ter D.P.R. 602/1973, norma che esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

PROROGA DI 1 ANNO PER I TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

A seguito dell'intervento operato sugli avvisi bonari – atti non ancora cartellizzati -, il legislatore ha allungato all'Agente per la riscossione i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Infatti, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 L. 212/2000, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle, previsti dall'articolo 25, comma 1, lett.a), D.P.R. 602/1973, sono prorogati di un anno.

Arsego, 10 gennaio 2023.

Studio Sarragioto

